



COMUNE DI TORRE DE ' ROVERI
Provincia di BERGAMO

Piazza C.Sforza n. 3 - C.F.00684180169
Tel. 035-581026 - Fax 035-583138

Ufficio tecnico

REGOLAMENTO
PER LA
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO

(AI SENSI DELL' 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 NR. 12,
DELLA D.G.R. 15.03.2006 – N. 8/2121 E DELLA D.G.R. 06.08.2008 N. 8/7977)

Approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 13.10.2008

ART. 1 – FUNZIONI.

La Commissione per il Paesaggio è l'organo collegiale tecnico dell'Amministrazione Comunale che esprime parere obbligatorio per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggista, nonché per i piani urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele.

Sono sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005, degli articoli 146, 159, 167 del D.L.vo 42/2004, del capo IV delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 2001 n. VII/197 secondo i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, nr. 12 approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza evidenti contrasti nel contesto ambientale e/o paesaggistico di riferimento, la Commissione potrà formulare richiesta di modifica del progetto e subordinare l'approvazione dello stesso alla previsione di specificare opere di integrazione atte a migliorare l'inserimento dell'opera progettuale nel contesto ambientale e/o paesaggistico esistente.

La Commissione del paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali.

Alla Commissione del Paesaggio, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia nr. VII/007977 del 06.08.2008, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, è assegnato anche il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. VIII/11045 del 08.11.2002.

ART. 2 – COMPOSIZIONE.

L'istituzione della Commissione per il paesaggio costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio delle funzioni stesse dopo il 31.12.2008.

La Commissione per il Paesaggio è composta da un numero di componenti pari a tre, nominati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, scelti tra soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale, secondo i criteri regionali approvati con D.G.R. n. VIII/2121 del 15.03.2006, in attuazione alla L.R. 12/2005 e s.m.i.

I componenti devono essere scelti, inoltre, tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturati una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi incompatibilità.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturati una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

ART. 3 – STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE LOCALE.

La struttura tecnica con specifiche responsabilità di istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, in relazione all'art. 146 comma 6 del Dlgs 42/2007 come modificato dal Dlgs 63/2008, è individuata nel seguente modo:

- all'istruttore tecnico dell'ufficio tecnico comunale, Cat. C, viene attribuita la responsabilità delle attività di istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, che per titolo di studio posseduto, il ruolo rivestito all'interno dell'Ente, ovvero per le esperienze professionali acquisite, garantisce la necessaria professionalità; lo stesso verrà nominato con provvedimento della Giunta Comunale;
- Al Responsabile del Settore Edilizia Ed Urbanistica del Comune di Torre de' Roveri, restano attribuite le sole responsabilità per lo svolgimento delle attività in materia urbanistico-edilizia;

ART. 4 – DURATA DELLA COMMISSIONE, DECADENZA.

La Commissione per il Paesaggio dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata, pur continuando ad espletare la sua funzione fino all'insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui al D.Lgs. 293/94 convertito in legge n. 444/94.

Decadono dall'incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo.

I membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

ART. 5– FUNZIONAMENTO

Le sedute ordinarie della Commissione per il Paesaggio sono convocate dal Presidente con avviso scritto da trasmettere tramite notifica, telefax o e-mail ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; la mancanza del Presidente rende nulla la seduta.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto va sempre espresso in forma palese.

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e dei membri presenti.

Il verbale della seduta è redatto dal Presidente, o da suo delegato, o da un membro della Commissione e deve contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

Le pratiche da trasmettere possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute delle Commissioni persone con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti dell'ASL o dell'ARPA, ecc.) quando ritenga utile acquisire il parere. E' inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta.